Consiglio Regionale del Piemonte
PRI
A00036744/A0300C-01 09/10/17 CR

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

12:58 9 OTT 2017
A01000 3611

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte
SEDE

2.18.1/1766/17/X

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N° 1766
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

Oggetto: Continuità terapeutica dei malati cronici non autosufficienti e delle persone affette da demenza senile

PREMESSO che l'art. 32 della Costituzione, L. 833/1978 e l'art. 54 della L. 289/2002 garantiscono il diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite da demenza senile in relazione ai loro fabbisogni e senza limiti di durata;

CONSIDERATO che l'ordine dei Medici di Torino, con proprio documento del luglio 2015, ha precisato che "gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone affette da demenza senile sono soggetti colpiti da gravi patologie che hanno avuto come esito la devastante compromissione della loro autosufficienza e pertanto hanno in tutti i casi esigenze sanitarie e socio-sanitarie indifferibili in relazione ai loro quadri clinici e patologici";

TENUTO CONTO che è diritto di queste persone essere inserite in ricoveri definitivi in RSA e avere continuità terapeutica a seguito di un ricovero ospedaliero nei casi in cui non sia possibile il rientro presso il proprio domicilio;

CONSIDERATO che in Piemonte è in costante aumento il numero degli anziani malati cronici non autosufficienti in lista di attesa, pertanto non in carico al servizio sanitario regionale per le cure necessarie in ragione del loro stato medico;

CONSTATATO che a causa delle liste di attesa che non hanno tempi certi per il riconoscimento del diritto al posto letto convenzionato in RSA, l'azzeramento degli assegni di cura e pochi posti nei centri diurni i familiari dei pazienti ricorrono all'opposizione alle dimissioni dalle case di cura in attesa che l'Asl di residenza assicuri il posto convenzionato in RSA;

RILEVATO che alcune case di cura infatti, allo scadere dei 30 giorni di degenza, inviterebbero i parenti dei malati anziani cronici non autosufficienti a ricoverarli in strutture private oppure ad assisterli personalmente con grave disagio e costi enormi per le famiglie, senza che sia tenuta nella giusta considerazione la loro condizione di salute

SI INTERROGA

il Presidente della Giunta ☐
l'Assessore ☒

per sapere se la Regione, attraverso gli opportuni strumenti, abbia richiamato le case di cura convenzionate al rispetto delle norme vigenti in materia in base alle quali l'obbligo di garantire la continuità terapeutica è in capo all'Asl di residenza del paziente e non ai suoi famigliari.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)